



COMITATO CENTRO STORICO – Viterbo
Assemblea Ordinaria
Estratto del Verbale n. 3/14 del 17 maggio 2014

Il giorno 17 maggio 2014 alle ore 15,00 in seconda convocazione presso la sede del CCS, in Piazza della Crocetta, si è convocata l'Assemblea Ordinaria del Comitato Centro Storico di Viterbo, a seguito di convocazione effettuata con per via telefonica e lettera scritta ritirata a mano.

Sono presenti: Alfredo Fazio, Renzo Lucarini, Gianni Baiocco, Giancarlo Bruti, Ottavio Luigi Mechelli, Alessio Boschi, Mario Agostini, Alberto Reinkardt, Salvatore Gambera, Gianni Baiocco, Andrea Bocci, Alessio Barzellotti, Marco Ferretti, Francesco Romagnoli, Andrea Valentini, Stefano Colao, Enrico Sciuga, Mauro Pagnottella, Elio Tavani, Sante Ferrari. Sono assenti Socrate Bonelli (con delega a Sante Ferrari), Vincenzo Aquilina (con delega a Gianni Baiocco), Bruno Scardozzi (con delega a Salvatore Gambera), Salvatore Fazio (con delega a Alfredo Fazio), Alessandro Lucarini (con delega a Renzo Lucarini), Romolo Lupino (con delega a Mauro Pagnottella). Sono assenti Lucio Laureti, Antonio Romanelli. Andrea Valentini partecipa alla seduta come socio senza diritto di voto.

Presiede la seduta il Presidente Alfredo Fazio. Funge da Segretario verbalizzante Bruti Giancarlo. L'Ordine del giorno prevede i seguenti punti:

1) Approvazione Nuovo statuto del Com. Centro Storico.

Si passa all'esamina dell'O.d.G.

Esame del Nuovo Statuto.

Il Presidente presenta il nuovo statuto del Comitato Centro Storico, inviato in allegato con la convocazione dell'Assemblea ed illustra i punti più importanti, art. 1, art. 2, art. 4, art. 5

Emerge il punto dei collaboratori e si propone di studiare un'eventuale copertura assicurativa.

Si passa alla votazione in cui si ratifica il mantenimento in carica degli organismi eletti.

Si approva all'unanimità.

La seduta si chiude alle ore 17,30.

Viterbo, 17 maggio 2014

Il Segretario
Bruti Giancarlo

Il Presidente
..... Alfredo Fazio

Stampa dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Viterbo. Data: 13 GIU. 2014. Numero: 4288. Firma: Succedo, O. Direttore: Carla Anna Grazia Caso.





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "COMITATO CENTRO STORICO VITERBO"

(Nuova stesura modificata con voto dell'Assemblea del 17 Maggio 2014 , in Viterbo, sede del Comitato)

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata "COMITATO CENTRO STORICO VITERBO", costituito il 1° ottobre 1980, proseguendo il cammino intrapreso fino a quella data dal gruppo di persone che avevano creato nel 1966 la realizzazione della Mini Macchina di S. Rosa, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Il COMITATO CENTRO STORICO VITERBO, ha lo scopo di svolgere attività che impegnino gruppi d'adolescenti in varie manifestazioni di carattere sociale e culturale nonché quello di mantenere in vita e ricercare le tradizioni viterbesi.

L'Associazione inoltre per le sue attività si identifica quale Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica, acronimo A.C.S.D, pertanto si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente in Viterbo, Via Vetulonia n° 42 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, che approvati successivamente secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente.

L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

Il COMITATO CENTRO STORICO VITERBO è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e la gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale, ricreativa o sportiva e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà, ricerca e mantenimento in vita delle tradizioni viterbesi, di pratica di attività sportive dilettantistiche

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro - cittadini italiani o stranieri - che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, senza distinzione di sesso, religione o altro.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione l'Assemblea dei Soci. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci possono essere:

Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo del 1 ottobre 1980

Soci Ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

Soci Benemeriti

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Il conferimento della qualifica viene deliberata dall'Assemblea (unanimità dei presenti) e potrà avvenire con opportuna cerimonia o nei modi stabiliti dall'Assemblea. Possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto al voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.





Collaboratori: Per la realizzazione delle varie iniziative, l'associazione potrà avvalersi dell'opera a titolo gratuito, di collaboratori esterni che condividano gli scopi di cui all'art. 1 e art 4. Possono partecipare all'Assemblea su invito specifico del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale; la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che le sottoporrà alla ratifica della prima Assemblea dei Soci utile. Tale recesso avrà decorrenza immediata.
- Espulsione: Il Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, propone all'Assemblea dei Soci, l'espulsione del Socio per:
 - atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto;
 - per gravi motivi che arrechino danni anche morali all'Associazione e rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
 - per chi non partecipi attivamente alle attività dell'associazione;
 - per chi non espliciti i compiti assegnati;
 - per chi non partecipi alle Assemblee (Ordinarie o Straordinarie) in un numero di 2/3 di quelle eseguite annualmente;
 - per chi fa uso continuativo e duraturo della delega;
 - per chi non rispetti le decisioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo;
 - per chi usi il nome dell'Associazione per usi personali o politici.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell'associazione e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Comitato Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni che soci, non soci, soggetti esterni, enti pubblici o privati, italiani o stranieri, diano a qualsiasi titolo per il sostegno dell'attività o dei progetti dell'Associazione.

- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili e immobili acquistati o ricevuti per donazioni, successioni o altro titolo.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve o capitale, non potranno essere distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, ma saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- I Proviviri;
- Il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.



ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati, sia dissenzienti che assenti.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ha il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa dovrà essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede almeno quindici giorni prima della riunione,

o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi potranno farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di una deleghe alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Tutte le deliberazioni riguardanti persone debbono avvenire con voto segreto, così come le votazioni per le cariche elettive.

Compiti principali dell'Assemblea sono:

- esamina ed approva la relazione annuale predisposta dal Consiglio e presentata dal Presidente, sulle attuazioni ed il programma svolto dal Comitato;
- delibera sugli indirizzi generali del Comitato, nonché sulle linee programmatiche ed operative per l'anno successivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché l'ammontare delle quote sociali a copertura di eventuale passivo di bilancio;
- delega il Consiglio Direttivo in materie di sua competenza, previa determinazione dei criteri di massima;
- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Revisori;
- decide l'ammissione dei nuovi Soci Ordinari;
- nomina i Soci Benemeriti;
- può scegliere i collaboratori esterni;
- affida gli incarichi nei vari settori d'interessi dell'Associazione;
- decide sulla sospensione e/o espulsione dei Soci Ordinari;
- approva eventuali regolamenti;
- approva le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione;
- delibera su quant'altro le sia demandato dalla Legge o dallo Statuto.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal vice presidente, o in assenza di quest'ultimo da un membro del Comitato Direttivo designato dall'assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea.



AdA

9/1/16

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale, ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a sette, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convoca l'Assemblea, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto, e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
- predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- propone la quota sociale a eventuale copertura del bilancio;
- predisporre i lavori delle Assemblee;
- provvede all'aggiornamento del libro Soci Ordinari e Benemeriti;
- adempie a tutti gli incarichi affidatigli dall'Assemblea, organizzando e gestendo la vita associativa;
- può assumere in caso di urgenza e necessita decisioni sulla vita dell'Associazione (nomina collaboratori esterni, affidare incarichi per la realizzazione delle varie iniziative) che dovranno comunque essere portate a conoscenza e all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.



Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine de giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso; non sono ammesse deleghe.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 20

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

PROBIVIRI

Articolo 21

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza delle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dell'Associazione, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea dura in carica tre anni e può essere rieleggibile. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto che dovrà essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglIMENTO


Articolo 24

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo non potrà essere diviso tra i soci ma su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea Straordinaria dei soci, sarà interamente devoluto ad altre associazioni senza fine di lucro operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.



Viterbo, 17 Maggio 2014

IL SEGRETARIO
Giancarlo BRUTI

IL PRESIDENTE
Alfredo FAZIO



